

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
473/2017/E/EEL**

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA ENERGICA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE T0706130

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725, dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Energica S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la mancata erogazione dell'indennizzo automatico per il ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (pratica di connessione T0706130);
2. il reclamo è stato presentato all'Autorità in data 6 febbraio 2017 (prot. Autorità 4572 del 7 febbraio 2017);
3. in data 13 marzo 2017 (prot. Autorità 9591), l'Autorità ha avviato il procedimento di trattazione del reclamo;
4. il gestore ha depositato la propria memoria difensiva in merito al reclamo in data 28 aprile 2017 (prot. Autorità 15951 del 2 maggio 2017), a cui il reclamante ha replicato in data 12 maggio 2017 (prot. Autorità 12 maggio 2017);
5. in data 26 maggio 2017, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera f), che definisce la data di completamento dei lavori sul punto di connessione come la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente la connessione è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - b) l'articolo 1, comma 1, lettera g), che definisce la data di completamento della connessione come la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
 - c) l'articolo 1, comma 1, lettera mm), che definisce il tempo di realizzazione della connessione come il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
 - d) l'articolo 9, comma 9, secondo cui il richiedente la connessione, nel caso in cui curi tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'*iter* autorizzativo,

dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*;

- e) l'articolo 10, comma 1, secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi; tempo, questo, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- f) l'articolo 10, comma 4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
- g) l'articolo 14, comma 2, secondo cui, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente la connessione o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente la connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi degli articoli 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi;
- h) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente la connessione entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico, da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

- 7. In data 7 aprile 2014, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 59,9 kW, da realizzare in contrada Polizzello, nel comune di Gangi (PA);
- 8. in data 27 maggio 2014, il reclamante ha ricevuto il preventivo di connessione, identificato con codice di rintracciabilità T0706130, con allegata la relativa specifica tecnica indicante le attività, poste in capo al richiedente, necessarie per l'avvio dei lavori di realizzazione della connessione. Tra le predette attività veniva indicato l'ottenimento, da parte del reclamante medesimo, delle relative servitù di elettrodotto. Il gestore evidenziava, inoltre, che il tempo di realizzazione della connessione sarebbe rimasto sospeso fino alla

- comunicazione, da parte del reclamante, del completamento delle opere e/o dell'ottenimento dei permessi indicati nella medesima specifica tecnica;
9. in data 10 marzo 2015, lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP Madonie Associato" e il Comune di Gangi hanno rilasciato, con un unico provvedimento autorizzativo, l'autorizzazione edilizia n. 11 del 10 marzo 2015, rispettivamente:
 - al reclamante, *"per la realizzazione e l'esercizio di un impianto mini eolico della potenza di 59,9 kW e delle relative opere accessorie per la connessione alla rete elettrica di distribuzione nazionale – C.da Mandralisca Polizzello"*;
 - al gestore, per *"la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica a MT/BT unificata per la connessione di n. 3 distinti impianti di produzione di energia da fonte eolica, da realizzare in territorio di Gangi C.da Mandralisca Polizzello"*.
- Il suddetto provvedimento autorizzativo prescriveva, inoltre, che il reclamante, prima dell'avvio dei lavori, avrebbe dovuto produrre:
- *"l'atto di vendita del terreno per la costituzione dei diritti di superficie e di servitù"*;
 - *"l'atto di vendita del terreno per la realizzazione di n. 2 cabine"*;
 - *"l'atto di costituzione di servitù inamovibili di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e/o conduttori nudi e in cavo interrato"*;
10. in data 11 marzo 2015, il reclamante ha comunicato, tramite il Portale Produttori del gestore, la conclusione dell'iter autorizzativo, specificando che le autorizzazioni dell'impianto di rete erano state ottenute con prescrizioni;
 11. in data 13 marzo 2015, il reclamante ha inoltrato al gestore la comunicazione nella quale indicava di *"aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo"*;
 12. in data 17 marzo 2015, il gestore ha validato i sistemi del servizio "FP9 di Fine Opere strettamente necessarie alla connessione", dando seguito alla decorrenza dell'indicatore "P06 Realizzazione della connessione" con scadenza in data 22 luglio 2015 (il tempo di realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi in caso di lavori complessi, previsto dall'articolo 10, comma 1, del TICA);
 13. in data 28 ottobre 2015 (ovvero 70 giorni lavorativi dopo la scadenza del 22 luglio 2015), il gestore ha quindi inviato al reclamante la comunicazione di realizzazione della connessione;
 14. in data 13 luglio 2016, il reclamante ha richiesto al gestore l'erogazione dell'indennizzo automatico relativo al presunto ritardo, per i suddetti 70 giorni lavorativi, nella realizzazione della connessione;
 15. in data 4 gennaio 2017, il gestore, con lettera protocollo E-DIS-04/01/2017-0006021, ha comunicato al reclamante, tra l'altro, che:
 - la suddetta validazione del 17 marzo 2015 è stata erroneamente eseguita, poiché le servitù di elettrodotto a quella data non erano ancora state stipulate

e che tale erronea validazione è stata comunicata al reclamante, verbalmente, dal tecnico di e-distribuzione incaricato della gestione della pratica;

- in data 23 giugno 2015 è avvenuta la stipula notarile dell'atto di compravendita per l'acquisto degli immobili e la costituzione di servitù di elettrodotto, propedeutica alla realizzazione della connessione;
- le tempistiche per la realizzazione della connessione sono state sospese dal 13 marzo 2015 al 23 giugno 2015, comportando il differimento del termine per la realizzazione della connessione dal 22 luglio 2015 al 27 ottobre 2015;
- la comunicazione di realizzazione della connessione a cura del gestore è stata inviata in data 28 ottobre 2015 (91 giorni lavorativi dalla data del 23 giugno 2015), comportando un ritardo nella realizzazione della connessione pari a 1 giorno lavorativo, per il quale è stato già erogato il relativo indennizzo pari a 707,814 € (667,814 € per 1 giorno lavorativo di ritardo a cui si aggiungono 40,00 € di maggiorazione per il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo automatico, come previsto dall'articolo 40, comma 5, del TICA).

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Il reclamante si duole del comportamento del gestore il quale ha incluso la costituzione delle servitù di elettrodotto tra le opere strettamente necessarie alla connessione. Secondo il reclamante, in particolare, l'ottenimento delle servitù di elettrodotto non dovrebbe sospendere il termine ultimo previsto dal TICA, entro il quale il gestore deve realizzare la connessione;
17. pertanto, il reclamante chiede che gli vengano riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 2, del TICA per l'asserito ritardo nella realizzazione della connessione alla rete elettrica di 70 giorni lavorativi.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

18. Il gestore, nella propria memoria difensiva, afferma che l'ottenimento delle servitù di elettrodotto è propedeutico alla realizzazione della connessione; pertanto, il termine per la realizzazione della connessione deve essere sospeso fino all'ottenimento delle servitù di elettrodotto; di qui l'infondatezza della pretesa del reclamante a vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico previsto dal TICA per 70 giorni lavorativi di ritardo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

19. Ai fini della risoluzione della presente controversia, si evidenzia, preliminarmente, che la vigente regolazione stabilisce, all'articolo 10, comma 4, del TICA, che, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la

- realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo necessario per l'ottenimento di tali atti autorizzativi;
20. i presupposti logico-giuridici della suddetta disposizione regolatoria vanno rinvenuti nel fatto che la realizzazione della connessione può legittimamente avvenire solo a eseguito dell'ottenimento di tutti i relativi provvedimenti abilitativi e, nella circostanza che i tempi necessari per l'ottenimento dei predetti atti abilitativi non sono nella disponibilità dei gestori di rete;
 21. ebbene, nella fattispecie, la costituzione della servitù di elettrodotto costituisce condizione essenziale per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione; ed infatti, il citato provvedimento autorizzativo rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP Madonie Associato" e dal Comune di Gangi ha prescritto, tra l'altro, che il reclamante, prima dell'avvio dei lavori avrebbe, dovuto produrre "*l'atto di costituzione di servitù inamovibili di elettrodotto aereo in cavo ad elica visibile e/o conduttori nudi e in cavo interrato*";
 22. la costituzione della servitù rientra, dunque, nella operazione amministrativa necessaria per il conseguimento del risultato concreto consistente nel rilascio della predetta autorizzazione;
 23. pertanto, alla luce dello stretto legame intercorrente tra costituzione della servitù e rilascio dell'autorizzazione, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, del TICA, la decorrenza del termine per la realizzazione della connessione, è rimasta, nel caso di specie, sospesa fino alla data del 23 giugno 2015 (data di costituzione delle servitù di elettrodotto), comportando, in tal modo, che il *dies ad quem* dei 90 giorni lavorativi, previsti dall'articolo 10, comma 1, del TICA, per la realizzazione della connessione da parte del gestore, fosse, a seguito della predetta sospensione, posticipato al 27 ottobre 2015;
 24. conseguentemente, l'importo degli indennizzi automatici, erogato dal gestore al reclamante, risulta essere corretto, poiché l'effettivo ritardo nella realizzazione della connessione è pari a 1 giorno lavorativo (avendo il gestore completato le opere di rete per la connessione il 28 ottobre 2015). Peraltro, l'importo degli indennizzi automatici è già stato correttamente aumentato dal gestore di 40 euro, ricorrendo nella specie l'ipotesi contemplata dal TICA, di erogazione dell'indennizzo avvenuta oltre 90 giorni solari dalla realizzazione della connessione;
 25. in conclusione, non merita accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici per un ritardo di 70 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione alla rete di distribuzione elettrica

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da Energica S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0706130;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni